

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 10 Sanità Veterinaria

Stabilimento di Sottoprodotti di Origine Animale, Ditta “AZ. AG. IANNARELLO “ di Mauro Santi sito in Paternò (CT). Revoca del riconoscimento

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione*”.
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente “*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*”.
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca “*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale*”;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca “*Disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*”;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136*” e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell’Assessore per la Salute n. 02441 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato adottato l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, rep. Atti n. 20/CU, relativo a “*Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002*”;
- VISTO l’art. 68 della Legge Regionale n.21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato approvato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni.*”

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017 recante “Costituzione del Governo della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute alla Dottoressa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.113 del 7 febbraio 2014 con il quale lo stabilimento della ditta “Az.Ag. Iannarello S.r.l.”, sito nel comune di Paternò (CT), nella C/da Iannarello S.p. 47/II KM 1,8, è stato riconosciuto, ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1069/2009, con l’attribuzione dell’*approval number* **2085** e successivamente inserito nel sistema informativo S.INTE.SI. per l’esercizio delle seguenti attività;

Sezione: I; Settore: Magazzinaggio di sottoprodotti di O.A. (art.24 (1) (i)); Categoria: 1-2-3; Attività: Refrigerazione; Prodotti: sangue, latte, prodotti del latte e colostro, prodotti dell’uovo prodotti alimentari, carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali da allevamento, carcasse di animali da circo, carcasse di animali da zoo, carcasse di animali da esperimento, altre carcasse di animali, stallatico non trasformato, contenuto del tubo digerente, residui di digestione, rifiuti di cucina e ristorazione, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa, corna, zoccoli e derivati, sottoprodotti apicoltura, insetti incluso vermi, Altri soa non trasformati

VISTA la nota protocollo n. 52799 del 27 giugno 2019, con la quale il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha comunicato che presso lo stabilimento a partire dal 1 giugno 2019 è cessata definitivamente la produzione di tutte le linee dei sottoprodotti di origine animale;

RITENUTO di dovere procedere alla revoca definitiva del riconoscimento relativo alla suddetta attività;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, è revocato l’*approval number* **2085** a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta “AZ. AG. IANNARELLO S.r.l ”, sito nel comune di Paternò (CT), C/da Iannarello S.p. 74/II KM 1,8, ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1069/2009

Articolo 2

Lo stabilimento e il relativo *approval number* 2085 viene cancellato dal Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I;

Articolo 3

Il presente Decreto viene inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per la notifica alla Ditta interessata, pubblicato, sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, 22/07/2019

F.to

*Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)*

*Il Dirigente del Servizio ad interim
Dr. P. Schembri*